

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Veneto - I Sezione, 16 gennaio 2002, n. 75.

La Commissione elettorale, nel valutare la confondibilità dei contrassegni, deve operare non in via analitica ma in via sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici essenziali.

Omissis.

4.5.1. Orbene, confermata la descrizione del contrassegno "...", prima compendiata, il Collegio vuole ancora una volta rammentare che, ex art. 33 cit., la commissione elettorale deve ricusare i contrassegni che si possano facilmente confondere con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici: situazione che, evidentemente, si può verificare anche nel caso di contrassegni, i quali, includendo elementi caratterizzanti, tipici dell'apparato iconico e semantico peculiare a determinate formazioni politiche, possano così trarre in errore l'elettore, sia nell'intervallo, di durata variabile, in cui questo forma il proprio convincimento, sia nel breve momento in cui esprime il proprio voto.

Va poi considerato che il giudice – e ancor prima la commissione elettorale – nel valutare la confondibilità fra segni distintivi simili, deve operare non in via analitica, attraverso un esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo loro componente, ma in via globale e sintetica, con riguardo, cioè, all'insieme degli elementi grafici essenziali, verificando se le variazioni contenute nel contrassegno elettorale presentato, rispetto al simbolo caratterizzante un'altra forza politica (soprattutto se quest'ultima goda di una ben maggiore diffusione), conservino comunque gli elementi salienti in cui si riassume l'attitudine individuante dell'altro simbolo; tale valutazione, inoltre, andrà effettuata riferendosi, per quanto possibile, al discernimento di un elettore di normale attenzione, tenendo conto delle modalità e delle condizioni in cui il voto viene espresso.

4.5.2. Nella fattispecie, anzitutto, non v'è dubbio che il contrassegno "... riprenda esattamente, per struttura, colori, simboli e campiture, l'impianto grafico del simbolo della "...". Un impianto che, per la sua originalità, si presenta senza dubbio peculiare e distintivo, sì che non bastano a distinguere il contrassegno "... i motti contenuti al suo interno, ordinariamente trascurati dall'elettore medio e comunque pressoché illeggibili nel simbolo recato dalla scheda elettorale: senza dire che l'utilizzo degli aggettivi "libero" e "forte", di per sé enfatico nel riferimento ad un tranquillo comune della provincia veneta, acquista ben altra valenza, se inteso come allusione alla "...", ed a "...", principale componente del raggruppamento.

Né, a escludere la possibile confusione, appare sufficiente che la lista "... affiancasse al simbolo imitativo sin qui considerato, un altro, includente immagini riconducibili alla formazione politica "...: invero, a parte che ciò conferma l'uso, da parte della lista, di simbologie caratterizzanti raggruppamenti politici non direttamente presenti alle elezioni locali, vi è da osservare come tale ulteriore simbolo potesse rafforzare il convincimento dell'identità tra il simbolo di "... e quello della ... che, nelle elezioni politiche nazionali, includeva, come è noto, anche il partito "...".

In conclusione, quindi, il simbolo utilizzato dalla lista "... viola senza dubbio la previsione dell'art. 33 d.P.R. 570/60, poiché il significato da esso espresso è andato ben oltre la sua funzione legittima: il contrassegno non si è limitato ad identificare una lista elettorale locale, ma le ha assegnato, con l'evocazione di altri simboli, un contenuto ideologico ed una relazione con un raggruppamento politico in realtà insussistente, così da poter determinare una scelta distorta da parte dell'elettore.

5. La decisione assunta dalla commissione elettorale si presenta dunque illegittima, e poco coerente con quella poco prima assunta, con cui essa aveva ricusato un simbolo sostanzialmente identico a quello ammesso, tranne per la parte letterale che, peraltro, come già detto, era affatto insignificante.

Va dunque disposta l'esclusione della lista "... dalle elezioni amministrative svolte in quel Comune il 13 maggio 2001, con il conseguente annullamento dei risultati, nonché della nomina del sindaco e dei consiglieri eletti.

Omissis.